



Fondazione KPMG Italia ONLUS
Via Vittor Pisani, 31
20124 MILANO MI
Telefono +39 02 67643.1
Email it-fmfondazione@kpmg.it
PEC fondazionekpmg@legalmail.it

Fondazione KPMG Italia Onlus

Statuto

19 luglio 2019

Articolo 1: Denominazione e sede

Su iniziativa di KPMG S.p.A., KPMG Advisory S.p.A. e Studio Associato - Consulenza legale e tributaria, quest'ultimo in persona del Presidente del Comitato di Gestione e rappresentate *pro tempore* Murphy Paul Richard (KPMG S.p.A., KPMG Advisory S.p.A. e Murphy Paul Richard, nel seguito definiti anche 'Soci Fondatori' o 'Fondatori'), è costituita la fondazione denominata 'Fondazione KPMG Italia Onlus' o brevemente 'Fondazione KPMG Onlus' (all'interno del presente statuto 'Fondazione'), con sede in Milano, in Via Vittor Pisani, n. 31.

La Fondazione è obbligata a utilizzare l'acronimo Onlus in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2: Scopo

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

La Fondazione intende perseguire le finalità di solidarietà sociale principalmente attraverso attività di beneficenza indiretta, finanziando e sostenendo progetti di utilità sociale sviluppati da enti senza scopo di lucro (di qualsivoglia forma giuridica) che operano prevalentemente nei settori di attività delle Onlus con finalità di solidarietà sociale, nonché di beneficenza diretta a favore di soggetti meritevoli di solidarietà sociale.



La Fondazione intende anche sviluppare progetti, gestiti direttamente, nel campo dell'attività di assistenza sociale, principalmente nel settore dell'Educazione, nei confronti di persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Gli scopi sopradescritti e le attività ad essi correlati saranno perseguiti attraverso le risorse della Fondazione e con l'eventuale coinvolgimento, nei progetti sviluppati per le finalità statutarie, del personale delle società del Network KPMG Italia, che vorrà volontariamente partecipare, o anche attraverso raccolte fondi finalizzate.

La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito territoriale nazionale e può effettuare anche interventi di rilievo internazionale di beneficenza indiretta, a favore di componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti di carattere umanitario.

La Fondazione intende perseguire gli scopi di cui sopra, attraverso le seguenti attività:

- sostegno a progetti di utilità sociale di Enti senza scopo di lucro, attraverso erogazioni di contributi;
- erogazione di beni e/o denaro a favore di soggetti meritevoli di solidarietà sociale;
- organizzazione e promozione di progetti propri, anche in collaborazione con altri enti nel settore dell'Educazione, nei confronti di persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

La fondazione non può esercitare attività diverse da quelle elencate con la sola eccezione di quelle connesse ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. c Decreto legislativo 04/12/1997 n. 460 e in particolare:

- partecipazione e costituzione di Associazioni, Fondazioni coerenti alle aree di attività identificate;
- promozione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; stipula di convenzioni, se necessario, con enti pubblici e privati volte alla realizzazione e al finanziamento delle attività;
- svolgimento di ogni attività economica, finanziaria e patrimoniale, mobiliare e immobiliare, ritenuta necessaria, utile o opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie;

- svolgimento di ogni altra attività di supporto al perseguimento degli scopi statutari;
- promuovere le proprie finalità ed attività attraverso eventi, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, volti a sensibilizzare il pubblico sulle finalità proprie della Fondazione;
- promuovere, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali, raccolte fondi secondo le modalità ed i limiti previsti dalle norme del settore, in particolare dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 460 del 1997 e dall'articolo 143 del TUIR ed, in ogni caso, sempre nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali. Nelle sue attività di raccolta fondi la Fondazione garantisce l'applicazione dei principi di trasparenza, rendicontabilità e accessibilità, attraverso l'adozione di opportune procedure interne.

Articolo 3: Patrimonio

Per garantire il funzionamento della Fondazione, i Soci Fondatori costituiscono il fondo di dotazione, nella misura indicata nell'atto costitutivo.

Il patrimonio è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito da quanto conferito a tale titolo dai Soci Fondatori;
- dalle somme derivanti da quant'altro il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
- da quanto pervenuto dai Soci Fondatori o terzi, sempre che sia espressamente destinato ad incrementare il patrimonio ai fini di cui all'art. 2; da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Articolo 4: Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- dai contributi dei Soci Fondatori e di terzi, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;



- da altre entrate da attività compatibili con le finalità della Fondazione nei limiti statutari e di legge per le Onlus;
- da contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 5: Esercizio finanziario e bilanci

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio precedentemente chiuso, con l'obbligo di destinare gli eventuali avanzi di gestione esclusivamente alla realizzazione delle attività ricomprese negli scopi istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 giugno.

Il Consiglio deve, altresì, approvare entro il 31 gennaio di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo. Quando particolari esigenze lo richiedono, il Consiglio può essere convocato per approvare il bilancio preventivo entro i due mesi successivi.

Articolo 6: Governance

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente della Fondazione;
- il Revisore dei Conti;
- l'Advisory Board.

Articolo 7: Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, di cui:

- il primo componente è di diritto il Senior Partner, Presidente di KPMG S.p.A.;



- n. 2 (due) membri sono nominati dai Soci Fondatori KPMG S.p.A., KPMG Advisory S.p.A., e più precisamente ciascun Fondatore ha diritto di nominare n. 1 (un) membro del Consiglio di Amministrazione;
- un membro è nominato dal Presidente del Comitato di Gestione o, in mancanza, dal rappresentante *pro tempore* dello Studio Associato - Consulenza legale e tributaria;
- il quinto componente è il Presidente dell'Advisory Board.

Nel caso in cui un componente venga a mancare per dimissioni, permanente impedimento, decesso o ogni altra ipotesi, i Soci Fondatori KPMG S.p.A., KPMG Advisory S.p.A. e il rappresentante *pro tempore* dello Studio Associato - Consulenza legale e tributaria provvedono, entro 30 giorni e in coerenza ai criteri sopra dettati, alla designazione di un altro consigliere, che rimarrà in carica per la restante parte del mandato, in modo da assicurare la funzionalità e la continuità dell'organo responsabile della Fondazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio; gli stessi possono essere riconfermati per un massimo di due mandati. Quale membro del Consiglio di Amministrazione, il Presidente dell'Advisory Board, in scadenza per fine mandato, resta in carica per il tempo necessario a che venga nominato il nuovo Advisory Board e, conseguentemente, venga nominato il nuovo Presidente dell'Advisory Board chiamato ad essere il quinto membro del Consiglio di Amministrazione.

La nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata entro la data di approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio.

Articolo 8: Incompatibilità con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere di Amministrazione della Fondazione coloro che ricoprano la carica di amministratore o comunque un incarico che comporti un potere gestorio o direttivo nelle società o negli enti nei confronti dei quali, in ragione di rapporti professionali con le stesse in essere, le società del *Network* KPMG siano tenute al rispetto dei requisiti di indipendenza vigenti nel *Network* KPMG medesimo.



I membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dovranno sottoporre alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione l'assunzione di qualsiasi carica di amministratore o comunque di qualsiasi incarico che comporti un potere gestorio o direttivo presso una qualunque società, ente, organizzazione cliente per servizi di revisione legale di uno dei Soci Fondatori o dello Studio Associato - Consulenza legale e tributaria, incluse le rispettive controllate.

Ciascuno dei Consiglieri dovrà confermare periodicamente, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, il rispetto dei criteri di indipendenza vigenti nel *Network* KPMG, tempo per tempo.

Il verificarsi di una delle cause di incompatibilità sopra indicate determina la decadenza immediata dalla carica di Consigliere della Fondazione.

Articolo 9: Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, provvede alla conduzione delle attività della Fondazione e decide sulla destinazione delle rendite del patrimonio.

In particolare:

- a) approva il bilancio preventivo entro il 31 di gennaio ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- b) delibera i regolamenti;
- c) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- d) individua le aree di specifico intervento della Fondazione, nell'ambito delle attività istituzionali;
- e) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati, nazionali o internazionali;
- f) provvede alla nomina e al licenziamento del personale direttivo e ne determina il trattamento giuridico ed economico;



- g) provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- h) delibera le modifiche dello statuto;
- i) delibera in merito alle proposte di scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- l) delibera i poteri ed i compiti che ritiene di delegare al Presidente, al Vice Presidente, ad altri consiglieri in aggiunta a quelli eventualmente già loro spettanti per statuto;
- m) delibera in merito ai criteri ed alle modalità degli interventi della Fondazione, con particolare riferimento a: i) focus sulle aree oggetto dello scopo; ii) efficacia dell'iniziativa e del progetto; iii) scalabilità dell'iniziativa;
- n) vigila e controlla l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità alle norme statutarie dell'impiego dei contributi ricevuti da terzi;
- o) nomina i componenti del Comitato consultivo degli esperti, o Advisory Board;
- p) provvede, se lo ritiene necessario, alla nomina del Segretario Generale, il quale:
 - attua i programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
 - predispone gli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo accompagnati da una relazione annuale sulla politica culturale, sui programmi e sulle attività realizzate e/o progettate;
 - dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è capo del personale dipendente della stessa;
 - predispone i programmi di attività della Fondazione e dà loro esecuzione, dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione;
 - è responsabile del coordinamento e del controllo delle attività degli enti o dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Fondazione;
 - ha potere di porre in essere tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti la gestione, su espresso incarico del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10: Convocazione del Consiglio di Amministrazione e modalità di funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da persona a ciò delegata.

Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, quando il presente statuto non richieda maggioranze qualificate.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti ad eccezione delle deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche del presente Statuto, le proposte di scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio, nonché il compimento di operazioni di acquisto e di vendita di immobili sopra previste all'art. 9, che potranno essere adottate dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole degli organi gestori di ciascun Socio Fondatore. In caso di parere sfavorevole, dette deliberazioni potranno essere adottate dal Consiglio di Amministrazione a condizione che la relativa delibera:

- illustri le ragioni per le quali il Consiglio ha ritenuto di discostarsi dal parere ricevuto;
- sia assunta all'unanimità.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può partecipare il Segretario Generale, svolgendo funzioni di segretario del Consiglio stesso.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è consentita la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della stessa; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere verbalizzate su apposito libro vidimato da notaio. Ciascun verbale dovrà essere sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

Articolo 11: Nomina del Presidente e del Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e un Vice Presidente.

Il Presidente ha il potere di eseguire le deliberazioni del Consiglio, nonché quello di adottare tutti i provvedimenti ordinari e straordinari urgenti di competenza del Consiglio stesso, allo scopo di garantire l'ordinario funzionamento della Fondazione, salva, alla prima seduta utile, la ratifica dei predetti provvedimenti. Il Presidente convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

In caso di sua assenza o impedimento, in via eccezionale, le sue veci sono assunte dal Vice Presidente.

Il Presidente, il Vice Presidente nei limiti di quanto sopra e i singoli Consiglieri Delegati hanno la rappresentanza della Fondazione.

Articolo 12: Comitato consultivo degli esperti (Advisory Board)

Il Comitato consultivo degli esperti, o Advisory Board è l'organo di riferimento culturale e scientifico della Fondazione, deputato a formulare proposte ed iniziative di più ampia attuazione dei fini statutari, da sottoporre al Consiglio di amministrazione per l'approvazione. Esso è competente altresì ad esprimere pareri su problematiche portate alla sua attenzione dal Consiglio medesimo o dal Presidente della Fondazione, ovvero individuate autonomamente.

Il Comitato agisce nel presupposto della massima fiducia riposta in tutti i suoi componenti dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente, i quali riconoscono, con la sua composizione e nomina, l'investitura a personificare gli alti livelli qualitativi di pensiero e azione che la Fondazione persegue.

Esso si compone di un numero di almeno 3 membri e non superiore a 7 membri, scelti e nominati dal Consiglio di amministrazione, all'interno dei quali figura un membro segnalato da ogni Socio Fondatore.

I componenti dell'Advisory Board durano in carica tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio; gli stessi possono essere riconfermati per un massimo di due mandati.

I membri sono individuati tra esperti nelle materie oggetto dell'attività della Fondazione e possono essere anche dipendenti e/o soci dei Soci Fondatori.

Non possono essere nominati alla carica di membro dell'Advisory Board della Fondazione coloro che ricoprono la carica di amministratore o comunque un incarico che comporti un potere gestorio o direttivo nelle società o negli enti nei confronti dei quali, in ragione di rapporti professionali con le stesse in essere, le società del *Network* KPMG siano tenute al rispetto dei requisiti di indipendenza vigenti nel *Network* KPMG medesimo.

Spettano al Presidente del Comitato, nominato dal Consiglio di amministrazione, tutti i più ampi poteri organizzativi e amministrativi riguardanti la funzionalità dell'organo, comprese le analisi di priorità sui temi oggetto di intervento e approfondimento.

Il Presidente del Comitato è altresì componente di diritto del Consiglio di amministrazione della Fondazione.

Articolo 13: Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è nominato dai Soci Fondatori. I Soci Fondatori, singolarmente o congiuntamente, indicheranno il nominativo del Revisore dei Conti che intendono nominare. In caso di disaccordo, la designazione avverrà a maggioranza. Qualora non venga raggiunta una maggioranza la nomina verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza di un Socio Fondatore o del Consiglio di Amministrazione della Fondazione medesima.

Il Revisore dei Conti deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Legali e non deve ricoprire incarichi all'interno dei Soci Fondatori.

Il Revisore dei Conti:

- provvede al riscontro della gestione finanziaria;
- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi;
- effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato.



Articolo 14: Divieto di distribuzione degli utili

La Fondazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 15: Estinzione e liquidazione

La Fondazione si estingue, previa delibera da assumere in conformità a quanto previsto al precedente art. 10, quando:

- il patrimonio è divenuto insufficiente al raggiungimento dello scopo istituzionale;
- si verificano una delle altre ipotesi di cui al richiamato art. 27 C.C..

Articolo 16: Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo della stessa sarà devoluto ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art 3, comma 190 della Legge 23/12/96 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17: Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia anche per quanto riguarda la vigilanza.